

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 309

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

Revisione dell'articolo 138 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di realizzare una indispensabile e non più dilazionabile riforma costituzionale, appare necessario rimuovere preliminarmente ed in tempi brevi il lento e complesso meccanismo sancito dall'articolo 138 della Costituzione.

Se vi è la reale volontà di dare inizio alla revisione della nostra «Charta» fondamentale, occorre l'eliminazione della doppia lettura da parte delle due Camere, dell'intervallo non inferiore a tre mesi tra l'una e l'altra lettura, della eccezionale maggioranza prescritta.

Le procedure vanno snellite e debbono portare alla razionalizzazione ed alla semplificazione, recidendo *ab imis* gli intralci di carattere defatigatorio, ostruzionistico ed,

in ultima analisi, denegativo dell'auspicata riforma.

Il presente disegno di legge propone, ad avviso dei proponenti, una soluzione che appare congrua e produttiva di positivi risultati, sia perchè assicura lo snellimento dell'*iter* parlamentare e, maggiormente, perchè prevede che all'esame e alla votazione delle leggi di ordine costituzionale partecipino *ad integrandum* i rappresentanti delle categorie dell'economia e del lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed i docenti universitari eletti dalla conferenza dei rettori delle università, così venendo incontro all'avvertita esigenza di aprire la rappresentanza a nuovi soggetti della politica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella votazione, si procede, nel corso della stessa seduta, ad una seconda votazione, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice.

Le leggi di cui al primo comma sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali o quando, entro due mesi, ne facciano domanda cinquecentomila elettori.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per l'esame e la votazione delle leggi di revisione della Costituzione la Camera dei deputati è integrata dai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Senato della Repubblica da ventinove docenti universitari eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane».